TRIBUNALE DI COSENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa civile iscritta al n. 3994 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, pendente

TRA

[redacted] in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

- attrice -

E

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola, Corso Roma n. 3 presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

- convenuta –

avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurazione furto auto.

All'udienza del 16.01.2017 i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e concludevano come da verbale.

FATTO E DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto la domanda, proposta da [redacted] nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., diretta a conseguire la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 35.600,00, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura BMW M3 tg. [redacted], perpetrato ad opera di ignoti in data 17.1.2013 ed assicurata per l'evento in questione in forza di polizza n. [redacted]

A fondamento della domanda l'attrice deduceva che in data 17.1.2013, intorno alle ore 14.30, [redacted] parcheggiava il veicolo BMW M3 tg. [redacted], di sua proprietà, in via Guglielmo Marconi in Rende e che, intorno alle ore 17.00, al ritorno sul predetto luogo, si

accorgeva della sparizione della vettura; che il [redacted] sporgeva denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Rende alle ore 17.40 della stessa giornata; che l'attrice denunciava il furto della propria vettura alla compagnia assicuratrice, in forza della polizza stipulata, al fine di conseguire l'indennizzo da questa previsto, ma che, nonostante l'inoltro di tutta la documentazione, la compagnia negava la liquidazione dell'indennizzo, sul presupposto che fossero emersi "elementi contraddittori ed anomali".

Si costituiva in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che non era stata fornita alcuna prova circa l'effettiva ricostruzione e dinamica dell'evento dannoso; che il dispositivo Octo Telematics presente sull'auto aveva rilevato il veicolo in questione per l'ultima volta in data 13.01.2013 alle ore 14.08 in Rende, alla via G. Rossini n. 34, senza rilevarne successive posizioni; che, inoltre, il 27.1.2013 uno dei telecomandi dell'autovettura risultava essere stato utilizzato; che il luogo in cui si sarebbe verificato il furto denunciato si trovava di fronte agli Uffici della Polizia Stradale di Rende ed era abitualmente frequentato da molte persone, sicchè era inverosimile che nessuno si fosse accorto di nulla e che non fossero stati rinvenuti vetri o altri segni di effrazione sul manto stradale; che, pertanto, nessun indennizzo poteva essere riconosciuto in favore dell'attrice, in forza del contratto di assicurazione stipulato con la Milano s.p.a.; che, in ogni caso, il quantum richiesto era eccessivo, dovendosi tener conto dello scoperto pari al 5% dell'importo liquidato, nonché dell'usura del veicolo.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la limitazione del risarcimento dovuto.

Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.

****

La domanda proposta dall'attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

In particolare, anche in tema di assicurazione, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato.

Qualora venga domandato l'adempimento di un contratto - nella fattispecie, quello di assicurazione - in caso di contestazione dell'oggetto di esso, spetta all'attore provare i fatti costituitivi della domanda di indennizzo e, specificamente, la verificazione del furto e delle circostanze della sua realizzazione.

Nel caso di specie, l'attrice [redacted] si è limitata ad allegare la circostanza che il marito, [redacted], abbia parcheggiato, alle ore 14.30 del 17.1.2013, l'autovettura BMW M3 tg. [redacted]

[redacted] in via G. Marconi di Rende e che non abbia rinvenuto la stessa alle successive ore 17.00, producendo la denuncia di furto sporta dallo stesso [redacted] presso i Carabinieri della Stazione di Rende.

Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la mera denuncia di furto non può ritenersi sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio, non rivestendo alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, atteso che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale (cfr., Cass. Civ., sentenza n. 1935 del 10.2.2003).

Nella fattispecie in esame, a fronte della precisa contestazione mossa dalla convenuta compagnia del fatto costitutivo della domanda risarcitoria, accompagnata da elementi indiziari circa la non veridicità dell'effettiva sottrazione dell'autovettura, l'attrice avrebbe dovuto fornire elementi di contrario avviso, ovvero avrebbe dovuto chiedere di provare, attraverso deduzioni istruttorie, l'effettivo accadimento dei fatti.

Al contrario, [redacted] non ha in alcun modo dimostrato la dinamica dell'evento, non avendo dedotto alcun elemento specifico atto a comprovare che effettivamente l'autovettura sia stata parcheggiata in Rende alla via G. Marconi, in data 17.1.2013, che la stessa sia stata regolarmente chiusa dal conduttore e che sia stata asportata da terzi ignoti nell'arco temporale compreso tra le ore 14.30 e le ore 17.00.

Al riguardo, la mera circostanza che l'auto in questione sia stata ricoverata presso l'officina della Decar s.a.s. in data 16.1.2013, pur essendo diretta a confutare l'allegazione della compagnia assicuratrice circa l'ultima rilevazione del veicolo, da parte del sistema Octo Telematics, alla data del 13.1.2013, non fornisce alcun elemento utile a comprovare il reale verificarsi dell'evento furtivo a cui è subordinata l'operatività della polizza.

In conclusione, in difetto di adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di indennizzo, la stessa deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri contenuti nel D.M. Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) rigetta la domanda proposta da [redacted]

2) condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi [redacted] oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza.

Cosenza, 16.01.2017

Il Giudice

dott.ssa Anna Rombolà

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Ins. Maria Anna Mazza)

TRIBUNALE DI COSENZA
Depositata in cancelleria
oggi, 16 GEN. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Ins. Maria Anna Mazza)

TRIBUNALE ORDINARIO